

---

# Condizioni di Registrazione dell'RME

---

<b>1. Considerazioni preliminari</b>	<b>1</b>
<b>2. Condizioni generali</b>	<b>1</b>
<b>3. Formazione per le qualificazioni professionali riconosciute dallo Stato</b>	<b>1</b>
<b>4. Formazione per i metodi di medicina empirica</b>	<b>1</b>
4.1 Certificato di formazione	1
4.2 Portata e contenuto della formazione	2
4.3 Direttive complementari	2
4.4 Forme di apprendimento	2
4.5 Esame	3
4.6 Esperienza con il paziente e stage pratico	3
4.7 Formazione completata all'estero	3
4.8 Criteri di esclusione per i corsi di formazione	3
4.9 Chiarimento approfondito sulle offerte formative	3
<b>5. Codice etico</b>	<b>3</b>
<b>6. Assicurazione responsabilità civile privata</b>	<b>3</b>
<b>7. Estratto del casellario giudiziale</b>	<b>4</b>
<b>8. Formazione continua e di perfezionamento</b>	<b>4</b>
<b>9. Entrata in vigore</b>	<b>4</b>

Le presenti Condizioni di Registrazione (CR) sono parte integrante delle Condizioni Generali (CG) del Registro di Medicina Empirica (RME).

Le Condizioni di Registrazione definiscono i criteri che i terapeuti devono soddisfare se desiderano registrarsi presso l'RME per i metodi di medicina empirica o le qualificazioni professionali riconosciute dallo Stato in conformità con la Lista dei Metodi RME. Per semplicità, di seguito si farà riferimento ai «metodi» e alle «qualificazioni professionali».

## 1. Considerazioni preliminari

- a. I terapeuti che desiderano registrarsi devono presentare una domanda di registrazione all'RME. La presentazione può essere inviata per posta o tramite la procedura online disponibile sul sito web dell'RME.
- b. Per la registrazione di un metodo (cfr. la Lista dei Metodi RME, sezione A) deve essere utilizzato il formulario di registrazione A.
- c. Per la registrazione di una qualificazione professionale (cfr. la Lista dei Metodi RME, sezione B), deve essere utilizzato il formulario di registrazione B.
- d. La dimostrazione che la o il terapeuta soddisfi tutte le condizioni del regolamento RME deve essere fornita dalla o dal terapeuta. L'RME non è obbligato a svolgere le proprie ricerche al riguardo.

## 2. Condizioni generali

- a. Nell'attuale Lista dei Metodi RME, tutti i metodi e le qualificazioni professionali per i quali una o un terapeuta può registrarsi presso l'RME sono elencati in modo conclusivo. La formulazione esatta dei metodi o delle qualificazioni professionali è determinante; non è possibile una registrazione per qualificazioni con formulazioni «simili». Nelle leggende della Lista dei Metodi dell'RME sono specificati ulteriori requisiti o restrizioni per la registrazione di singoli metodi
- b. I terapeuti già registrati presso l'RME possono registrarsi in qualsiasi momento per ulteriori metodi o qualificazioni professionali, a condizione che soddisfino il Regolamento dell'RME attualmente in vigore (cfr. anche il punto 3.2 h. delle CG).
- c. La registrazione presso l'RME è possibile solo se i metodi o le qualificazioni professionali vengono praticati nell'ambito di un'attività terapeutica.
- d. L'RME registra solo i terapeuti che hanno completato la formazione per i metodi (cfr. punto 4.2 b. CR) o che possiedono le qualificazioni professionali per le quali si presenta la domanda di registrazione. Ciò significa che un terapeuta può presentare una domanda di registrazione solo se ha completato con successo la sua formazione e può dimostrarlo con la documentazione corrispondente. Inoltre, la o il terapeuta deve avere la necessaria esperienza con i pazienti (vedi punto 4.6 CR).

## 3. Formazione per le qualificazioni professionali riconosciute dallo Stato

- a. Come dimostrazione della formazione per le qualificazioni professionali elencate nella Lista dei Metodi RME, la o il terapeuta deve presentare all'RME una copia del diploma/certificato (compresi i supplementi al diploma, come il Diploma Supplement/Certificato di specializzazione). Il diploma deve essere stato rilasciato dall'autorità o dall'istituzione responsabile della qualificazione professionale.
- b. Dai documenti presentati, l'orientamento specializzato o l'orientamento metodologico della qualificazione professionale deve essere chiaramente comprensibile per l'RME.
- c. Per i terapeuti con qualificazioni professionali statali ufficialmente riconosciute secondo la Lista dei Metodi RME, si applicano tutte le disposizioni delle presenti Condizioni di Registrazione, ad eccezione del punto 4.

## 4. Formazione per i metodi di medicina empirica

### 4.1 Certificato di formazione

I terapeuti che desiderano registrarsi per un metodo della Lista dei Metodi RME devono sempre documentare il contenuto, la portata ed il completamento della loro formazione, fornendo la seguente documentazione e le seguenti informazioni.

- a. Diploma o certificato contenente le seguenti informazioni:
  - Titolo della formazione
  - Nome e cognome della o del terapeuta
  - Data di rilascio del diploma o del certificato
  - Nome e indirizzo dell'istituto di formazione
  - Nome, funzione e firma della direzione dell'istituzione
- b. Conferma della formazione con le seguenti informazioni:
  - Titolo della formazione
  - Nome e cognome della o del terapeuta
  - Durata della formazione (mm.aaaa / mm.aaaa)
  - Data dell'esame
  - Data di rilascio della conferma di formazione
  - Elenco delle materie e dei rispettivi contenuti, con indicazione delle ore di apprendimento
  - Nome e indirizzo dell'istituto di formazione
  - Nome, funzione e firma della direzione dell'istituzione
- c. I documenti richiesti come dimostrazione della formazione e tutte le informazioni in essi contenute devono essere completi e corretti. Non vengono accettati documenti rilasciati dalla o dal terapeuta stesso.
- d. Le dichiarazioni e la documentazione fornite dall'istituto di formazione devono essere complete, coerenti e consistenti tra loro, in modo che la formazione possa essere pienamente compresa dall'RME.

#### 4.2 Portata e contenuto della formazione

- a. La Lista dei Metodi RME specifica quale sia la portata minima richiesta per la formazione. La portata viene indicata in numero di ore di apprendimento. Un'ora di apprendimento corrisponde a 60 minuti e comprende l'insegnamento effettivo e una successiva pausa di massimo 15 minuti.
- b. La formazione è suddivisa secondo gli aspetti di contenuto in
  - Contenuti dell'insegnamento in formazione di base
  - Contenuti dell'insegnamento in formazione professionale specializzata
  - Stage pratico o esperienza con pazienti
- c. Per i primi due settori è definito un certo numero di ore per ogni metodo che può essere registrato (vedi Lista dei Metodi RME):
  - La colonna FB indica il numero di ore per il settore della formazione di base.
  - La colonna FPS indica il numero di ore per il settore della formazione professionale specializzata.
- d. Il numero di ore richiesto per lo stage pratico o l'esperienza con il paziente è regolato al punto 4.6 delle presenti Condizioni di Registrazione.

##### 4.2.1 Formazione di base

- a. Per la registrazione presso l'RME, la o il terapeuta deve fornire la dimostrazione di aver completato una formazione di base. La portata della formazione di base deve corrispondere almeno al numero di ore di apprendimento richieste per il metodo richiesto (cfr. la Lista dei Metodi RME).
- b. Il contenuto della formazione di base per i metodi per i quali l'RME ha emanato direttive complementari (vedi n. 4.3 b) deriva dalla rispettiva direttiva. Per tutti gli altri metodi, la formazione di base deve trattare le seguenti materie in misura adeguata:
  - Anatomia e fisiologia dell'essere umano
  - Patologia generale
  - Misure di emergenza
  - Anamnesi e risultati degli esami clinici
  - Psicologia
  - Comunicazione
  - Igiene
- c. I terapeuti che hanno già completato la formazione in una professione regolamentata nel settore della sanità possono far valere forfettariamente un certo numero di ore per la formazione di base. Le professioni a cui si applica questo regolamento e il numero di ore che possono essere addebitate sono regolamentate in modo definitivo nell'Appendice 1 della Lista dei Metodi RME.

##### 4.2.2 Formazione professionale specializzata

Per la registrazione presso l'RME, la o il terapeuta deve fornire la dimostrazione di aver completato il numero di ore di apprendimento richiesto (cfr. la Lista dei Metodi RME) per il metodo richiesto. Vengono presi in considerazione soltanto i contenuti formativi che corrispondono alla comprensione terapeutica professionale del rispettivo metodo.

#### 4.3 Direttive complementari

- a. L'RME può emanare delle Direttive complementari per i singoli metodi, in cui sono specificate ulteriori Condizioni di Registrazione. Queste direttive si applicano in aggiunta alle Condizioni di Registrazione qui descritte.
- b. Le Direttive complementari sono applicabili per i seguenti metodi:
  - Nr. 22, Ayurveda
  - Nr. 33, Massaggi Terapeutici
  - Nr. 37, Biofeedback
  - Nr. 38, Terapia di Biorisonanza
  - Nr. 42, Terapia Dorn
  - Nr. 43, Terapia Dorn, qualificazione supplementare
  - Nr. 46, Bowtech
  - Nr. 50, Lomilomi terapia
  - Nr. 53, Terapia Craniosacrale
  - Nr. 54, Pronto Soccorso Emozionale (PSE), Terapia orientata al legame per genitori-figli
  - Nr. 56, Biorisonanza, qualificazione supplementare
  - Nr. 57, Nutrizione e Massaggio Ayurveda
  - Nr. 58, Drammaterapia
  - Nr. 59, Terapia Boeger, qualificazione supplementare
  - Nr. 84, Ortonomia funzionale e integrazione (FOI), qualifica supplementare
  - Nr. 97, Terapia Intermediale
  - Nr. 100, Kinesiologia
  - Nr. 114, Terapia della Pittura
  - Nr. 115, Terapia della Pittura, antroposofica
  - Nr. 127, Musicoterapia
  - Nr. 128, Musicoterapia, antroposofica
  - Nr. 131, Naturopatia MN (Medicina naturale)
  - Nr. 148, Arte del modellaggio plastico terapeutico, antroposofico
  - Nr. 158, Terapia con le marionette
  - Nr. 177, Arte della parola terapeutica, antroposofica
  - Nr. 183, Terapia della danza
  - Nr. 185, Medicina Tradizionale Cinese MTC
  - Nr. 215, Terapia di sviluppo e apprendimento secondo P&PKi per neonati e bambini
  - Nr. 216, Terapia di sviluppo e apprendimento secondo P&PKi per bambini prescolari e scolari
  - Nr. 240, Riflessoterapia

#### 4.4 Forme di apprendimento

- a. L'RME accetta come forme di apprendimento lo studio in presenza e l'autoapprendimento guidato come segue:
  - a. Studio in presenza: Si tratta di ore di contatto in cui l'attenzione si concentra sull'interazione diretta tra studenti e insegnanti. Lo studio online faccia a faccia (apprendimento sincrono) è possibile, purché consenta un'interazione paragonabile all'interazione nelle ore di contatto fisico.
  - b. Autoapprendimento guidato: Si tratta di un apprendimento indipendente senza interazione diretta, come i compiti a casa o i lavori assegnati, che vengono seguiti e discussi in

classe. L'autoapprendimento guidato deve essere integrato in modo didattico e metodologicamente significativo nell'offerta formativa inoltre deve essere descritto e documentato in modo dettagliato. La percentuale di autoapprendimento guidato deve essere adeguata e non può superare il 50% del totale dell'offerta formativa.

- b. L'autoapprendimento indipendente e non guidato non può essere preso in considerazione.
- c. L'uso delle forme di apprendimento e dei media digitali scelti deve essere mirato e comprensibile per l'RME.
- d. Per ciascuna di queste forme di apprendimento, il numero di ore di apprendimento completate deve essere indicato sul certificato di formazione.

#### 4.5 Esame

- a. La formazione organizzata e svolta dall'istituto di formazione deve essere completata con successo con un esame.
- b. L'istituto di formazione può dare credito alla prestazione formativa quando uno studente ha già completato tale formazione. L'accREDITamento dei risultati educativi (ARE) deve essere metodicamente e didatticamente conforme agli standard professionali e deve essere giustificato dall'istituto di formazione. L'accREDITamento dei risultati educativi deve essere dichiarato in modo comprensibile sul certificato di formazione.

#### 4.6 Esperienza con il paziente e stage pratico

- a. Per la registrazione presso l'RME, la o il terapeuta deve confermare di possedere l'esperienza con il paziente e/o di aver completato uno stage pratico al momento della consegna della domanda di registrazione. In totale sono necessarie almeno 250 ore di esperienza con il paziente e/o di stage pratico. Non è specificato come questo numero totale di ore sia suddiviso tra l'esperienza con il paziente e/o lo stage pratico.
- b. L'esperienza con il paziente è considerata dall'RME come esperienza pratica che la o il terapeuta ha acquisito dopo aver completato la sua intera formazione, secondo il punto 4.2 b. delle CR. L'RME si riserva il diritto di effettuare controlli a campione a riguardo e di richiedere, ad esempio, conferme da parte di accompagnatori o protocolli di trattamento e di visite come dimostrazione dell'esperienza con il paziente
- c. Lo stage pratico è considerato dall'RME come lavoro ben mirato e supervisionato di uno stagista nella pratica professionale. Nell'ambito della sua formazione, la stagista deve acquisire esperienza pratica e competenza per la sua futura professione o nell'applicazione di un metodo. Lo stage deve soddisfare i seguenti criteri:
  - Lo stage pratico è parte integrante della formazione.
  - Per lo stage deve esserci un concetto.
  - Il luogo e l'entità dello stage pratico devono essere indicati sul certificato di formazione.

#### 4.7 Formazione completata all'estero

Tutti i criteri per la formazione descritti al punto 4 valgono anche per la formazione conclusa all'estero (cfr. anche il punto 3.7 CG).

#### 4.8 Criteri di esclusione per i corsi di formazione

##### 4.8.1 Non si accettano contenuti e/o concetti di carattere didattico

- a. che possono mettere in pericolo la salute fisica e/o mentale del paziente,
- b. che non sono comprensibili per l'RME,
- c. nei quali viene sconsigliato il trattamento di medicina accademica,
- d. che contengono promesse di guarigione.

##### 4.8.2 Non sarà accettata la formazione da parte di istituti di formazione che diffondono ideologie contrarie al Codice Etico dell'RME.

#### 4.9 Chiarimento approfondito sulle offerte formative

- a. Se con la domanda di registrazione vengono presentati documenti di un istituto di formazione sconosciuto all'RME o una nuova offerta formativa di un istituto di formazione già noto, l'RME può effettuare ulteriori chiarimenti. Di solito questi vengono effettuati per iscritto o per via elettronica e servono a chiarire l'identità, il profilo e l'offerta di un istituto di formazione.
- b. L'istituto di formazione deve essere in grado di fornire ai partecipanti una formazione orientata alle competenze in termini di organizzazione, personale, aspetti professionali, etici e di dominio educativo per adulti.
- c. Per chiarimenti, l'RME può richiedere ulteriore documentazione alla o al terapeuta o direttamente al rispettivo istituto di formazione.

## 5. Codice etico

L'RME registra i terapeuti solo se accettano il Codice etico dell'RME e si impegnano a sostenere e rispettare i valori e gli standard lì descritti.

## 6. Assicurazione responsabilità civile privata

L'RME registra i terapeuti solo se dispongono di una valida assicurazione di responsabilità civile privata con una copertura adeguata alla loro attività terapeutica. Con la sua firma o la conferma elettronica sulla domanda di registrazione o sulla domanda di ricertificazione in occasione di ogni controllo di formazione continua e di perfezionamento, la o il terapeuta conferma di aver concluso una tale assicurazione.

La polizza deve indicare l'ubicazione dello studio, il rischio assicurato ed eventuali altre persone assicurate come per esempio i dipendenti.

L'assicurazione di responsabilità civile privata deve essere valida per tutta la durata della registrazione RME.

## 7. Estratto del casellario giudiziale

- a. Per la registrazione presso l'RME, la o il terapeuta deve presentare un estratto attuale del casellario giudiziale svizzero (estratto per privati).
- b. Questo estratto non deve essere più vecchio di sei mesi e deve essere allegato alla domanda di registrazione.
- c. I terapeuti residenti all'estero o che sono stati in parte residenti all'estero nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di registrazione devono allegare alla domanda di registrazione anche un estratto comparabile al casellario giudiziale del paese corrispondente.
- d. Non è sufficiente la sola dimostrazione di un permesso di lavoro cantonale (ad es. per medici, farmacisti o naturopati con un'approvazione cantonale), che richiede anche un estratto del casellario giudiziale.
- e. In occasione del controllo annuale della formazione continua e di perfezionamento, la o il terapeuta è invitato a confermare con firma o conferma elettronica che non sono state effettuate per lei/lui nuove iscrizioni nel casellario giudiziale svizzero o in altri casellari esteri comparabili durante l'ultimo periodo di iscrizione.

## 8. Formazione continua e di perfezionamento

Per rinnovare la registrazione RME è necessaria una costante formazione continua e di perfezionamento. Questa serve a mantenere, approfondire ed espandere le competenze professionali della o del terapeuta.

La formazione continua e di perfezionamento viene rivista una volta all'anno al momento del rinnovo della registrazione RME. Il contenuto, il campo di applicazione e tutti gli altri dettagli della formazione continua e di perfezionamento richiesti si trovano nel Regolamento sulla Formazione Continua e di Perfezionamento dell'RME (RFCP).

## 9. Entrata in vigore

Le presenti Condizioni di Registrazione entrano in vigore il 1° gennaio 2024.

Ottobre 2023